

Verbale di Accordo

del 15 marzo 2021

tra

Olivetti S.p.A.,

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni e
le R.S.U. Olivetti

Premesso che:

- Olivetti S.p.A. opera in un contesto caratterizzato da forte pressione competitiva e profonda trasformazione tecnologica ed ha intrapreso un percorso di adeguamento tempestivo dei propri modelli organizzativi e produttivi;
- le Parti hanno avviato negli anni scorsi un percorso condiviso orientato a una gestione sostenibile ed efficace della trasformazione in atto e intendono proseguire il lavoro congiunto per affrontare al meglio le sfide del settore e a supportare la realizzazione degli obiettivi aziendali;
- al fine di cogliere le opportunità dell'attuale accelerazione digitale, le Parti ritengono necessario investire sulle competenze delle Persone di Olivetti e su progetti dedicati al personale, al fine di garantirne l'occupabilità, anche in un contesto in continuo divenire come quello attuale, individuando strumenti sostenibili, dando priorità a interventi di gestione di flessibilità in uscita e ricercando misure di conciliazione di vita lavoro;
- alla luce di quanto sopra, le Parti hanno individuato nelle sezioni successive una serie di strumenti e di misure, definendo le intese operative ritenute prioritarie;

le Parti concordano

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

A) Art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92

1. Al fine di agevolare l'uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, è stata individuata l'applicazione delle misure previste ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012;
2. l'applicazione delle sopra citate misure tiene conto di quanto disposto all'art. 1, comma 345, della legge n. 178/2020, che ha prorogato - fino al 2023 - la previsione per cui il periodo

di quattro anni di cui all'art 4, comma 2, della legge n. 92/2012, può essere elevato a un periodo massimo di sette anni, già stabilita all'art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017, limitatamente al periodo 2018-2020;

3. Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2021, si farà ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 7 dipendenti;
4. in coerenza con la legislazione vigente, l'accesso all'esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 ha, quali destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, i dipendenti che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, entro il 31 dicembre 2026 ed esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 30 novembre 2021;
5. a favore dei dipendenti di cui al precedente punto 4, Olivetti S.p.A. si impegna a corrispondere all'INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare all'Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi;
6. Olivetti S.p.A. darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato, fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante né per l'Azienda né per il lavoratore;
7. Olivetti S.p.A., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell'INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall'elenco degli interessati; l'INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo;
8. conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell'INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, Olivetti S.p.A. comunicherà al dipendente l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di lavoro intercorso, con rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il dipendente sottoscriverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 del Codice Civile;
9. l'erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell'INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;
10. a garanzia degli adempimenti di legge Olivetti S.p.A. rilascerà all'INPS la prevista fideiussione;
11. qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verificassero cambiamenti della normativa previdenziale, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche dei contenuti dell'accordo con riferimento in particolare ai requisiti di accesso all'esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012;

B) Festività nazionali cadenti di domenica nell'anno 2021

In relazione alle festività nazionali del 25 aprile, 15 agosto e 26 dicembre 2021 cadenti di domenica, a tutto il personale Olivetti S.p.A. è riconosciuto per ciascuno dei suddetti giorni, in luogo del regime economico e normativo di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC:

- a. un giorno di permesso retribuito da fruirsi a giornata intera secondo la disciplina di cui al capitolo 1 dell'Accordo del 17 febbraio 2020;
- b. 4 ore di permessi retribuiti, da fruirsi secondo la disciplina di cui ai capitoli 3 e 5 dell'Accordo del 17 febbraio 2020, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica

Per Olivetti S.p.A.

Per SLC-CGIL

Per FISTel-CISL

Per UILCom-UIL

Per UGL Telecomunicazioni

Per RSU Olivetti